

## PILLOLE FISCALI

n. 10/2016

Versamento I° Acconto 2016 IMU/TASI



### Francesco Paolo Cirillo

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli "Parthenope"  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale  
Mediatore Abilitato

Napoli, lì 01/06/2016

Il versamento del primo acconto delle imposte **IMU/TASI** scade il prossimo **16 Giugno 2016**.

Per quanto afferisce alla **TASI** – Acronimo che sta per Tassa Servizi Indivisibili-, risultano essere soggetti passivi sia il proprietario del bene che l'inquilino, mentre invece per l'**IMU**- Imposta Municipale Unica-, risulta essere soggetto passivo il proprietario.

Con la **Legge di Stabilità 2016**, è stata abolita definitivamente la **TASI** sulle abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate di lusso – categorie A/1 - A/8 - A/9, con tre pertinenze indicate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7.

Possiamo affermare che **dall'anno 2016 non è dovuta la TASI né l'IMU sull'abitazione principale**.

La **Legge di Stabilità** ha inoltre:

1) **ridotto del 50%** l'imponibile per quegli immobili concessi in comodato d'uso dal proprietario ai parenti di I° grado in linea diretta cioè "Genitori/Figli", però con dei paletti e cioè:

- che vi risiedono;
- che il contratto sia registrato;
- che il proprietario possiede nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale.

2) riconosciuto sia per l'**IMU** che **TASI un risparmio pari al 25%**, qualora all'immobile locato si stato applicato il canone concordato.

3) è stata abolita la **TASI per l'inquilino che risiede nell'immobile locato** sempre fatto salvo gli immobili di categoria A/1 – A/8 –A/9.

Il **pagamento** dei tributi dovuti deve essere fatto entro il **16/06/2016**, attraverso il modello F24, oppure tramite bollettino di c/c postale.

Si riscontra inoltre che sono esenti dall'**IMU**, i fabbricati costruiti, ma destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, quindi come bene/merci.

Inoltre per gli immobili di interesse storico/artistico, sia la base imponibile **IMU che TASI** sono ridotte al 50%